

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto** 1
- * **Regolamento (CEE) n. 1589/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2245/85 che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell'Antartico** 5
- Regolamento (CEE) n. 1590/90 della Commissione, del 14 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 8
- Regolamento (CEE) n. 1591/90 della Commissione, del 14 giugno 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 10
- Regolamento (CEE) n. 1592/90 della Commissione, del 14 giugno 1990, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 12
- Regolamento (CEE) n. 1593/90 della Commissione, del 14 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 15
- Regolamento (CEE) n. 1594/90 della Commissione, del 14 giugno 1990, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3246/89 22
- Regolamento (CEE) n. 1595/90 della Commissione, del 14 giugno 1990, recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello 24
- Regolamento (CEE) n. 1596/90 della Commissione, del 14 giugno 1990, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il terzo trimestre 1990 25

★ Regolamento (CEE) n. 1597/90 della Commissione, del 14 giugno 1990, relativo alla procedura applicabile a determinati prodotti agricoli, sottoposti a delle quantità di riferimento, originari dei paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1990/1991)	26
★ Regolamento (CEE) n. 1598/90 della Commissione, del 14 giugno 1990, relativo all'esenzione per taluni Stati membri dell'obbligo di procedere ad acquisti pubblici di taluni ortofrutticoli	28
★ Regolamento (CEE) n. 1599/90 della Commissione, del 14 giugno 1990, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3154/85 e n. 3719/88 per agevolare alcune operazioni di aiuto umanitario privato a favore della popolazione di paesi terzi	29
Regolamento (CEE) n. 1600/90 della Commissione, del 14 giugno 1990, recante modifica al regolamento (CEE) n. 651/90 relativo all'apertura di una vendita intermittente di semi oleosi detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo e recante deroga, per quanto riguarda il prezzo di vendita, al regolamento (CEE) n. 3418/82 relativo alle modalità di vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento	31
Regolamento (CEE) n. 1601/90 della Commissione, del 14 giugno 1990, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Portogallo	32
Regolamento (CEE) n. 1602/90 della Commissione, del 14 giugno 1990, che modifica l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di albicocche in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie)	33
Regolamento (CEE) n. 1603/90 della Commissione, del 14 giugno 1990, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	34
Regolamento (CEE) n. 1604/90 della Commissione, del 14 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	38

Rettifiche

★ Rettifica della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU n. L 395 del 30.12.1989)	40
★ Rettifica del regolamento (CEE) n. 1502/90 della Commissione, del 1° giugno 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 per quanto riguarda l'adeguamento dei valori franco frontiera e l'aggiustamento dei prelievi specifici all'importazione di taluni formaggi per la campagna lattiera 1990/1991 (GU n. L 141 del 2.6.1990) . . .	40

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CEE) N. 1588/90 DEL CONSIGLIO
dell'11 giugno 1990
relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati
statistici protetti dal segreto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 187,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la Commissione, per adempiere i compiti che le sono stati affidati dai trattati, in particolare nella prospettiva del mercato interno previsto dall'articolo 8 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in appresso denominato « trattato CEE », deve disporre di informazioni complete e attendibili; che, nell'interesse di una gestione efficace, l'Istituto statistico delle Comunità europee, in appresso denominato « ISCE », deve poter disporre di tutte le informazioni statistiche nazionali di cui ha bisogno per elaborare statistiche a livello comunitario e per effettuare analisi appropriate;

considerando che l'articolo 5 del trattato CEE e l'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in appresso denominato « trattato Euratom », impongono agli Stati membri di facilitare la Comunità nell'adempimento dei propri compiti e che tale obbligo riguarda anche la comunicazione di tutte le informazioni necessarie a tal fine; che l'assenza di dati statistici riservati costituisce per l'ISCE una notevole perdita di informazioni a livello comunitario e rende difficoltosa sia l'elaborazione di statistiche che la realizzazione di analisi sulla Comunità;

considerando che gli Stati membri non avranno più motivo di invocare disposizioni relative al segreto statistico allorquando sarà assicurato che l'ISCE offre le stesse garanzie di riservatezza dei dati di quelle offerte dagli istituti nazionali di statistica; che tali garanzie sono già, in una certa misura, inserite nei trattati comunitari, segnata-

mente nell'articolo 214 del trattato CEE e nell'articolo 194, paragrafo 1 del trattato Euratom e nello statuto dei funzionari delle Comunità europee e che possono essere rafforzate con provvedimenti appropriati, adottati in applicazione del presente regolamento;

considerando che, in forza dell'articolo 214 del trattato CEE e dell'articolo 194, paragrafo 1 del trattato Euratom i funzionari e agenti della Comunità sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale;

considerando che l'articolo 17 dello statuto dei funzionari della Comunità europea obbliga questi ultimi al rispetto della riservatezza per quanto riguarda i fatti e le informazioni di cui fossero eventualmente venuti a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle loro funzioni; che anche dopo la cessazione dal servizio essi sono tenuti ad osservare tale dovere;

considerando che ogni violazione del segreto statistico protetto dal presente regolamento deve essere efficacemente repressa, chiunque ne sia l'autore;

considerando che ogni violazione, commessa volontariamente o per negligenza, degli obblighi che incombono ai funzionari e agli altri agenti dell'ISCE dà luogo all'applicazione di provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, all'applicazione di sanzioni penali per violazione del segreto professionale, nel rispetto del combinato disposto degli articoli 12 e 18 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee;

considerando che l'articolo 215 del trattato CEE e l'articolo 188 del trattato Euratom prevedono la responsabilità della Comunità per i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni;

considerando che il presente regolamento riguarda solamente la comunicazione all'ISCE di dati statistici che, nell'ambito di competenza degli istituti nazionali di statistica, sono coperti dal segreto statistico e che esso non incide sulle disposizioni specifiche del diritto nazionale e comunitario relative alla trasmissione alla Commissione di qualsiasi altro tipo di informazioni;

⁽¹⁾ GU n. C 86 del 7. 4. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 291 del 20. 11. 1989, pag. 27.

considerando che il presente regolamento lascia impreggiudicato l'articolo 223 del trattato CEE ai termini del quale nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza ;

considerando che, basandosi sull'articolo 47 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Commissione ha adottato segnatamente la decisione n. 1566/86/CECA⁽¹⁾ e che, a norma dell'articolo 232 del trattato CEE, il presente regolamento non incide su siffatte decisioni ;

considerando che l'istituzione, con il presente regolamento, di un comitato per il segreto statistico è conforme alla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽²⁾ ;

considerando che l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, e in particolare di quelle volte ad assicurare la protezione dei dati statistici riservati trasmessi all'ISCE, richiederà la disponibilità di risorse umane, tecniche e finanziarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'obiettivo del presente regolamento è :

- autorizzare gli organismi nazionali a trasmettere all'Istituto statistico delle Comunità europee, in appresso denominato « ISCE », dati statistici riservati ;
- garantire che la Commissione adotti tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la riservatezza dei dati trasmessi.

2. Il presente regolamento si applica al solo segreto statistico. Esso non deroga alle disposizioni particolari, comunitarie o nazionali, relative alla salvaguardia di segreti diversi da quello statistico.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, i termini di cui sotto sono definiti nel modo seguente :

1. dati statistici riservati : dati dichiarati tali dagli Stati membri secondo le legislazioni o prassi nazionali in materia di segreto statistico ;
2. organismi nazionali : istituti nazionali di statistica e altri organismi nazionali incaricati della raccolta dei dati e dell'elaborazione delle statistiche per le Comunità ;

3. informazioni sulla vita privata delle persone fisiche : informazioni sulla vita personale e familiare delle persone fisiche, quale è definita dalle legislazioni o prassi nazionali dei vari Stati membri ;
4. utilizzazione a fini statistici : utilizzazione per la sola elaborazione di tavole statistiche o di analisi statistico-economiche ; i dati non possono essere utilizzati a fini amministrativi, giudiziari, fiscali o di controllo contro le unità rilevate ;
5. unità statistica : unità elementare alla quale si riferisce l'informazione statistica trasmessa all'ISCE ;
6. identificazione diretta : identificazione di una unità statistica in base al suo nome o al suo indirizzo ovvero ad un numero di identificazione ufficialmente attribuito e reso pubblico ;
7. identificazione indiretta : possibilità di desumere l'identità di una unità statistica in base a elementi diversi da quelli di cui al punto 6 ;
8. funzionari dell'ISCE : funzionari delle Comunità, ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, assegnati all'ISCE ;
9. altri agenti dell'ISCE : agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, assegnati all'ISCE ;
10. divulgazione : fornitura di dati sotto qualsiasi forma : pubblicazioni, accesso alle basi di dati, microschede, comunicazioni telefoniche, ecc.

Articolo 3

1. Gli organismi nazionali hanno facoltà di trasmettere all'ISCE dati statistici riservati.

2. Le norme nazionali relative al segreto statistico non possono essere invocate contro la trasmissione all'ISCE di dati statistici riservati allorché un atto di diritto comunitario relativo a una statistica comunitaria preveda la trasmissione di tali dati.

3. La trasmissione all'ISCE dei dati statistici riservati sulla struttura e sull'attività delle imprese, raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, deve avvenire secondo le norme e le prassi vigenti negli Stati membri in materia di segreto statistico.

La trasmissione all'ISCE di dati statistici riservati ai sensi del paragrafo 2 avviene in modo tale da escludere l'identificazione diretta delle unità statistiche. Questa disposizione non esclude l'ammissibilità di normative più avanzate in materia di trasmissione, in conformità del diritto degli Stati membri.

4. Gli organismi nazionali non sono obbligati a trasmettere all'ISCE informazioni relative alla vita privata delle persone fisiche quando siano di natura tale da consentire l'identificazione diretta o indiretta di tali persone.

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

Articolo 4

1. La Commissione adotta tutti i provvedimenti regolamentari, amministrativi, tecnici e organizzativi necessari ad assicurare la riservatezza dei dati statistici trasmessi dagli organi competenti degli Stati membri all'ISCE a norma dell'articolo 3.
2. Le misure di protezione di cui all'articolo 5 si applicano :
 - a) a tutti i dati statistici riservati la cui trasmissione all'ISCE sia prevista da un atto di diritto comunitario relativo ad una statistica comunitaria ;
 - b) a tutti i dati statistici riservati trasmessi all'ISCE su base volontaria dagli Stati membri.
3. La Commissione stabilisce le modalità per la trasmissione dei dati statistici riservati all'ISCE, nonché i principi volti alla protezione di tali dati, secondo la procedura prevista all'articolo 7.

Articolo 5

1. La Commissione incarica il direttore generale dell'ISCE di garantire la protezione dei dati trasmessi all'ISCE dagli organismi nazionali degli Stati membri. Essa stabilisce le modalità di organizzazione interna dell'ISCE al fine di garantire tale protezione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 7.
2. I dati statistici riservati trasmessi all'ISCE sono accessibili ai soli funzionari dell'ISCE e possono essere utilizzati da questi soltanto a fini esclusivamente statistici.
3. La Commissione può tuttavia consentire l'accesso ai dati statistici riservati ad altri agenti dell'ISCE, nonché ad altre persone fisiche che lavorano a contratto nei locali dell'ISCE, in casi eccezionali e a fini esclusivamente statistici. Le modalità di tale accesso sono definite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 7.
4. I dati statistici riservati in possesso dell'ISCE possono essere divulgati soltanto se aggregati con altri dati in una forma che non consenta alcuna identificazione diretta o indiretta delle unità statistiche.
5. È vietato ai funzionari e agli altri agenti dell'ISCE, nonché alle altre persone fisiche che lavorano a contratto nei suoi locali, utilizzare o diffondere tali dati a fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento ; tale divieto resta in vigore anche dopo il trasferimento, la cessazione dalle funzioni o il collocamento a riposo.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano, anteriormente al 1° gennaio 1992, i provvedimenti adeguati per reprimere ogni violazione dell'obbligo di mantenere il segreto sui dati statistici

riservati trasmessi a norma dell'articolo 3. Queste misure riguardano almeno le violazioni commesse nel territorio dello Stato membro interessato da funzionari ed altri agenti dell'ISCE nonché da altre persone fisiche che lavorano sotto contratto nei locali dell'ISCE.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i provvedimenti adottati. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 7

È istituito un comitato per il segreto statistico, in appresso denominato « comitato », composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione (il direttore generale dell'ISCE o una persona da lui designata).

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure, di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, che devono essere adottate. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CEE per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso :

- la Commissione differisce di un termine di tre mesi, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise ;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Il comitato provvede ad esaminare le questioni sollevate dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, che riguardano l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. REYNOLDS

REGOLAMENTO (CEE) N. 1589/90 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2245/85 che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell'Antartico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento devono essere elaborate sulla base dei pareri scientifici disponibili;

considerando che la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata «convenzione», è stata approvata con la decisione 81/691/CEE⁽²⁾ ed è entrata in vigore, per quanto concerne la Comunità, il 21 maggio 1982;

considerando che la Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) istituita dalla convenzione ha adottato, su raccomandazione del suo comitato scientifico, misure di conservazione per le acque della Georgia australe che prevedono un totale delle Champsocephalus catture ammesse (TAC) di 8 000 t per il Champsocephalus gunnari e di 12 000 t per il Patagonotothen breviceuda guntheri durante la campagna di pesca 1989/1990, un divieto di pesca diretta delle specie Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus e Notothenia squamifrons durante l'intera campagna di pesca 1989/1990 e della specie Champsocephalus gunnari dal 20 novembre 1989 al 15 gennaio 1990 e dal 1° aprile 1990 al 4 novembre 1990, limitazioni delle catture a 300 t per le specie Notothenia rossii, Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus e Pseudochaenichthys georgianus come catture accessorie e una limitazione al 5% di qualsiasi cattura accessoria, per retata, di una di queste specie nonché un sistema di dichiarazione delle catture per la campagna 1989/1990;

considerando che tali misure di conservazione sono state notificate ai membri della CCAMLR il 29 novembre 1989; che, a norma dell'articolo IX, paragrafo 6 della convenzione esse diventano vincolanti il 29 maggio 1990, se non sono state formulate obiezioni;

considerando che i membri della CCAMLR si sono dichiarati disposti ad applicare provvisoriamente queste misure di conservazione senza aspettare che diventino vincolanti, tenuto conto del fatto che il TAC per il Champsocephalus gunnari e il Patagonotothen breviceuda guntheri nonché il divieto della pesca diretta alle specie Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus e Notothenia squamifrons sono stati fissati per la campagna di pesca 1989/1990, la quale è iniziata il 1° luglio 1989, e che il periodo di divieto della pesca del Champsocephalus gunnari è iniziato il 20 novembre 1989;

considerando che è quindi opportuno adottare già ora le disposizioni necessarie per l'applicazione ai pescatori comunitari delle misure di conservazione adottate dalla CCAMLR;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il TAC per popolazione o gruppo di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità, nonché le modalità specifiche secondo le quali devono essere effettuate le relative catture;

considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽⁴⁾;

considerando che il TAC fissato dalla CCAMLR per il Champsocephalus gunnari e il Patagonotothen breviceuda guntheri concerne l'intera campagna di pesca 1989/1990; che occorre quindi disporre che gli Stati membri comunichino alla Commissione anche l'entità delle catture effettuate dai loro pescherecci dal 1° luglio 1989 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2245/85⁽⁵⁾, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1271/89⁽⁶⁾, deve essere modificato in conformità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo degli articoli 2, 2 bis e 2 ter del regolamento (CEE) n. 2245/85 è sostituito dal testo seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 127 dell'11. 5. 1989, pag. 7.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26.

« Articolo 2**Divieti di pesca (*)**

1. Dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990, è vietata la pesca diretta di *Notothenia gibberifrons*, *Chaenocephalus aceratus*, *Pseudochaenichthys georgianus* e *Notothenia squamifrons* nella sottozona FAO 48.3 Antartico (Georgia australe).

2. È vietata la pesca diretta di *Notothenia rossii*:

- nella zona peninsulare (sottozona FAO 48.1 Antartico);
- nelle acque delle Orcadi australi (sottozona FAO 48.2 Antartico);
- nelle acque della Georgia australe (sottozona 48.3 Antartico).

Nelle zone citate, le catture accessorie di *Notothenia rossii* effettuate nel corso di operazioni di pesca diretta di altre specie sono limitate ad un livello che permetta il reclutamento ottimale dello stock.

3. È vietata la pesca diretta del *Champsocephalus gunnari* nelle acque della Georgia australe (sottozona FAO 48.3 Antartico) dal 1° aprile 1990 al 4 novembre 1990.

Durante questo periodo, è vietata nella sottozona FAO 48.3 Antartico qualsiasi attività di pesca, tranne quella per la ricerca scientifica, sulle specie *Champsocephalus gunnari*, *Notothenia rossii*, *Notothenia gibberifrons*, *Chaenocephalus aceratus*, *Pseudochaenichthys georgianus* e *Notothenia squamifrons*.

Articolo 2 bis**Limitazioni delle catture (*)**

1. Nel periodo dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990, le catture di *Patagonotothen brevicauda guntheri* effettuate nella sottozona FAO 48.3 Antartico sono limitate ad un TAC di 12 000 t.

2. Nel periodo dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990, le catture di *Champsocephalus gunnari* effettuate nella sottozona FAO 48.3 Antartico sono limitate ad un TAC di 8 000 t.

3. Nella pesca del *Champsocephalus gunnari* le catture accessorie di *Notothenia rossii*, *Notothenia gibberifrons*, *Chaenocephalus aceratus* e *Pseudochaenichthys georgianus* nella sottozona FAO 48.3 Antartico sono limitate a 300 t per ciascuna specie.

4. La pesca nella sottozona FAO 48.3 Antartico cessa se le catture accessorie di una delle specie di cui al paragrafo 3 arrivano a 300 t o se le catture totali di

Champsocephalus gunnari arrivano a 8 000 t, a seconda di quale di questi due casi si presenti per primo.

5. La data in cui si considera che le catture effettuate dai pescherecci comunitari e dalle altre navi interessate abbiano esaurito il TAC di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo è fissata dalla Commissione conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2241/87 non appena avrà ricevuto le necessarie informazioni dalla CCAMLR.

6. A decorrere dalla data stabilita a norma del paragrafo 5, nella sottozona FAO 48.3 Antartico è vietata la pesca delle specie considerate e i pescherecci comunitari non possono più tenere a bordo, trasbordare o sbarcare catture delle specie di cui trattasi effettuate in tale sottozona dopo la data suddetta.

7. Se nel corso della pesca selettiva di *Champsocephalus gunnari* la cattura accessoria di una delle specie di cui al paragrafo 3 presente in una rete è superiore al 5 %, il peschereccio si sposta verso un altro luogo di pesca all'interno della sottozona FAO 48.3 Antartico.

8. Per la pesca diretta del *Champsocephalus gunnari* nella sottozona FAO 48.3 Antartico è vietata l'utilizzazione di reti a strascico.

Articolo 2 ter**Dichiarazione delle catture (*)**

1. Fatti salvi gli articoli da 5 a 9 del regolamento (CEE) n. 2241/87, le catture di *Patagonotothen brevicauda guntheri*, *Champsocephalus gunnari*, *Notothenia rossii*, *Notothenia gibberifrons*, *Chaenocephalus aceratus* e *Pseudochaenichthys georgianus* effettuate nella sottozona FAO 48.3 Antartico sono soggette a dichiarazione a norma del presente articolo.

2. Le catture totali, ripartite per peschereccio, effettuate dai pescherecci comunitari nel periodo compreso tra il 1° luglio 1989 e la fine del primo mese successivo a quello in cui è entrato in vigore il presente regolamento, vengono notificate alla Commissione, entro dieci giorni dalla fine di tale periodo, dagli Stati membri di cui i pescherecci suddetti battono bandiera o in cui sono immatricolati.

3. Per la dichiarazione delle catture effettuate dopo il periodo di cui al paragrafo 2, ogni mese civile è diviso in sei periodi di dichiarazione designati con le lettere A, B, C, D, E e F, che vanno rispettivamente dal 1° al 5, dal 6 al 10, dall'11 al 15, dal 16 al 20, dal 21 al 25 e dal 26 all'ultimo giorno del mese.

Entro tre giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, ogni Stato membro notifica alla Commissione le catture totali, ripartite per peschereccio, che le unità battenti la sua bandiera o immatricolate nel suo territorio hanno effettuato durante il precedente periodo di dichiarazione, specificando il mese e il periodo di dichiarazione di cui trattasi.

4. Alla fine di ciascun periodo di dichiarazione la Commissione notifica alla CCAMLR, sulla base delle notifiche ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3, le catture totali effettuate dai pescherecci comunitari durante il periodo di dichiarazione precedente.

(*) La delimitazione delle zone FAO di cui al presente regolamento è contenuta nella comunicazione 85/C 335/02 della Commissione (GU n. C 335 del 24. 12. 1985, pag. 2).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. REYNOLDS

REGOLAMENTO (CEE) N. 1590/90 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1990****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 754/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 giugno 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 754/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	39,80	128,91 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	39,80	128,91 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	49,77	190,51 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	49,77	190,51 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	40,78	151,33
1001 90 99	40,78	151,33
1002 00 00	65,46	135,24 ⁽⁴⁾
1003 00 10	56,71	130,91
1003 00 90	56,71	130,91
1004 00 10	48,11	123,39
1004 00 90	48,11	123,39
1005 10 90	39,80	128,91 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	39,80	128,91 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	56,71	143,97 ⁽⁴⁾
1008 10 00	56,71	38,09
1008 20 00	56,71	105,69 ⁽⁴⁾
1008 30 00	56,71	5,14 ⁽⁵⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
1008 90 90	56,71	5,14
1101 00 00	71,56	225,49
1102 10 00	106,11	203,80
1103 11 10	91,98	309,02
1103 11 90	75,71	241,95

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1591/90 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1990****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 giugno 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 giugno 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	3,73	3,73	3,73
1001 10 90	0	3,73	3,73	3,73
1001 90 91	0	2,38	2,38	1,12
1001 90 99	0	2,38	2,38	1,12
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	3,33	3,33	1,57

B. Malto

Codice NC	(ECU/t)				
	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
1107 10 11	0	4,24	4,24	1,99	1,99
1107 10 19	0	3,17	3,17	1,49	1,49
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1592/90 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1990****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti l'11 e il 12 giugno 1990 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfaitariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1990.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)	
Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	75,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	75,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	87,00 ⁽²⁾
1510 00 10	77,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	122,00 ⁽³⁾

(¹) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(²) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(³) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)	
Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,50
0711 20 90	16,50
1522 00 31	37,50
1522 00 39	60,00
2306 90 19	6,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 1593/90 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1990****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3884/89⁽⁴⁾;

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata per la campagna 1990/1991 sono fissati dal regolamento (CEE) n. 1182/90 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo d'entrata fissato dal Consiglio è ridotto a norma del regolamento (CEE) n. 1552/90 della Commissione, dell'8 giugno 1990, che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e ridotti in seguito al riallineamento monetario del 5 gennaio 1990⁽⁶⁾;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 2915/79 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 12 dello stesso regolamento;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2915/79, l'elemento del prelievo, stabilito avvalendosi di un coefficiente che esprime il rapporto di peso esistente tra i componenti lattieri contenuti nel prodotto, da un lato, e il prodotto stesso, dall'altro, si calcola, per i prodotti contenenti zucchero o altri dolcificanti, moltiplicando

l'importo di base per il quantitativo di componenti lattieri contenuti nel prodotto;

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2915/79, ad alcuni prodotti originari di alcuni paesi terzi e in provenienza da essi, si applica un prelievo specifico; che il prelievo applicabile a tali prodotti è stabilito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 107/90⁽⁸⁾;

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 2915/79 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa;
- un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽¹⁰⁾, per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, ad esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota; che in sede di constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU n. L 146 del 9. 6. 1990, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1990, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/90⁽²⁾, ha fissato i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolate in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68, i prelievi sono fissati ogni quindici giorni; che, se necessario, possono nel frattempo

essere modificati; che tale prelievo resta applicabile fino a che un successivo non se ne renda applicabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al lattosio e allo sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 90 è esteso al lattosio e sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 10; che, di conseguenza, il prelievo fissato per i prodotti del codice NC 1702 10 90 è anche di applicazione per i prodotti del codice NC 1702 10 10; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽⁴⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.
2. Non è fissato alcun prelievo per le importazioni in provenienza dal Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 144 del 7. 6. 1990, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0401 10 10		19,46
0401 10 90		18,25
0401 20 11		26,48
0401 20 19		25,27
0401 20 91		31,73
0401 20 99		30,52
0401 30 11		80,32
0401 30 19		79,11
0401 30 31		153,36
0401 30 39		152,15
0401 30 91		256,05
0401 30 99		254,84
0402 10 11	(*)	142,49
0402 10 19	(*)	135,24
0402 10 91	(¹) (*)	1,3524/kg + 23,63
0402 10 99	(¹) (*)	1,3524/kg + 16,38
0402 21 11	(*)	191,75
0402 21 17	(*)	184,50
0402 21 19	(*)	184,50
0402 21 91	(*)	230,29
0402 21 99	(*)	223,04
0402 29 11	(¹) (²) (*)	1,8450/kg + 23,63
0402 29 15	(¹) (*)	1,8450/kg + 23,63
0402 29 19	(¹) (*)	1,8450/kg + 16,38
0402 29 91	(¹) (*)	2,2304/kg + 23,63
0402 29 99	(¹) (*)	2,2304/kg + 16,38
0402 91 11	(*)	28,57
0402 91 19	(*)	28,57
0402 91 31	(*)	35,71
0402 91 39	(*)	35,71
0402 91 51	(*)	153,36
0402 91 59	(*)	152,15
0402 91 91	(*)	256,05
0402 91 99	(*)	254,84
0402 99 11	(*)	49,40
0402 99 19	(*)	49,40
0402 99 31	(¹) (*)	1,4973/kg + 20,01
0402 99 39	(¹) (*)	1,4973/kg + 18,80
0402 99 91	(¹) (*)	2,5242/kg + 20,01
0402 99 99	(¹) (*)	2,5242/kg + 18,80

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione).

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0403 10 11		28,89
0403 10 13		34,14
0403 10 19		82,73
0403 10 31	(¹)	0,2285/kg + 22,42
0403 10 33	(¹)	0,2810/kg + 22,42
0403 10 39	(¹)	0,7669/kg + 22,42
0403 90 11		142,49
0403 90 13		191,75
0403 90 19		230,29
0403 90 31	(¹)	1,3524/kg + 23,63
0403 90 33	(¹)	1,8450/kg + 23,63
0403 90 39	(¹)	2,2304/kg + 23,63
0403 90 51		28,89
0403 90 53		34,14
0403 90 59		82,73
0403 90 61	(¹)	0,2285/kg + 22,42
0403 90 63	(¹)	0,2810/kg + 22,42
0403 90 69	(¹)	0,7669/kg + 22,42
0404 10 11		27,23
0404 10 19	(¹)	0,2723/kg + 16,38
0404 10 91	(²)	0,2723/kg
0404 10 99	(²)	0,2723/kg + 16,38
0404 90 11		142,49
0404 90 13		191,75
0404 90 19		230,29
0404 90 31		142,49
0404 90 33		191,75
0404 90 39		230,29
0404 90 51	(¹)	1,3524/kg + 23,63
0404 90 53	(¹) (³)	1,8450/kg + 23,63
0404 90 59	(¹)	2,2304/kg + 23,63
0404 90 91	(¹)	1,3524/kg + 23,63
0404 90 93	(¹) (³)	1,8450/kg + 23,63
0404 90 99	(¹)	2,2304/kg + 23,63
0405 00 10		264,20
0405 00 90		322,32
0406 10 10	(⁴)	243,51
0406 10 90	(⁴)	292,67
0406 20 10	(³) (⁴)	389,56
0406 20 90	(⁴)	389,56
0406 30 10	(³) (⁴)	193,07
0406 30 31	(³) (⁴)	182,06
0406 30 39	(³) (⁴)	193,07
0406 30 90	(³) (⁴)	289,79
0406 40 00	(³) (⁴)	148,14
0406 90 11	(³) (⁴)	213,86

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0406 90 13	(3) (*)	190,56
0406 90 15	(3) (*)	190,56
0406 90 17	(3) (*)	190,56
0406 90 19	(3) (*)	389,56
0406 90 21	(3) (*)	213,86
0406 90 23	(3) (*)	195,95
0406 90 25	(3) (*)	195,95
0406 90 27	(3) (*)	195,95
0406 90 29	(3) (*)	195,95
0406 90 31	(3) (*)	195,95
0406 90 33	(*)	195,95
0406 90 35	(3) (*)	195,95
0406 90 37	(3) (*)	195,95
0406 90 39	(3) (*)	195,95
0406 90 50	(3) (*)	195,95
0406 90 61	(*)	389,56
0406 90 63	(*)	389,56
0406 90 69	(*)	389,56
0406 90 71	(*)	243,51
0406 90 73	(*)	195,95
0406 90 75	(*)	195,95
0406 90 77	(*)	195,95
0406 90 79	(*)	195,95
0406 90 81	(*)	195,95
0406 90 83	(*)	195,95
0406 90 85	(*)	195,95
0406 90 89	(3) (*)	195,95
0406 90 91	(*)	243,51
0406 90 93	(*)	243,51
0406 90 97	(*)	292,67
0406 90 99	(*)	292,67
1702 10 10		35,96
1702 10 90		35,96
2106 90 51		35,96
2309 10 15		103,85
2309 10 19		134,96
2309 10 39		126,25
2309 10 59		103,71
2309 10 70		134,96
2309 90 35		103,85
2309 90 39		134,96
2309 90 49		126,25
2309 90 59		103,71
2309 90 70		134,96

-
- (¹) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto e
 - b) dell'altro importo indicato.
- (²) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
 - b) dell'altro importo indicato.
- (³) I prodotti di questa sottovoce importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso dalla Comunità con tale paese e per i quali è presentato un certificato IMA1, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 1767/82, sono soggetti ai prelievi figuranti nell'allegato I del citato regolamento.
- (⁴) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1594/90 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1990

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3246/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3246/89 della Commissione ⁽⁴⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3246/89 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che, alla luce delle attuali circostanze nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni

sulla situazione del mercato, si ravvisa l'opportunità di non fissare restituzioni per i prodotti esportati in tale paese;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3246/89 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 giugno 1990.

2. Per i prodotti esportati a destinazione della Repubblica democratica tedesca non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 48.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 giugno 1990, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la quattordicesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 3246/89

(in ECU/100 kg)	
Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 100	65,00
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	74,02
1509 90 00 900	110,09
1510 00 90 100	17,00
1510 00 90 900	52,60

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1) (versione modificata).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1595/90 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1990****recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e
mezzene di agnello**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2659/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, recante modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3496/88 ⁽³⁾, prevede le modalità relative alla procedura di gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 287/90 della Commissione, del 1° febbraio 1990, recante modalità di applicazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse di agnello nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 1990 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1222/90 ⁽⁵⁾, ha stabilito in particolare l'elenco dei prodotti ammissibili e i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è necessaria l'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato;

considerando che a norma dello stesso articolo tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di ogni zona di quotazione; che è pertanto opportuno indire gare sepa-

rate per ognuna delle zone in cui sussistono i presupposti richiesti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono indette gare separate per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Danimarca, in Francia, in Irlanda, nell'Irlanda del Nord, nella Repubblica federale di Germania, nei Paesi Bassi, in Spagna, nel Portogallo.

Fermo restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 287/90, le offerte possono essere presentate agli organismi di intervento dei rispettivi Stati membri.

Articolo 2

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14,00 del 2 luglio 1990.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 31 del 2. 2. 1990, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1990, pag. 52.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1596/90 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1990****che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il terzo trimestre 1990**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettere a) e c),

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime speciale d'importazione applicabile alle carni bovine congelate destinate alla trasformazione, ha elaborato, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1990, un bilancio estimativo di 50 000 t, ripartite in due quantitativi di 25 000 t ciascuno secondo la natura dei prodotti necessari;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è necessario stabilire le quantità da importare trimestralmente nonché il tasso di riduzione del prelievo all'importazione delle carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento citato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il terzo trimestre 1990 le quantità massime di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissate:

- a 6 250 t, espresse in carni con osso, per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68;
- a 6 250 t, espresse in carni con osso, per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento.

Articolo 2

Il prelievo all'importazione delle carni di cui all'articolo 1, secondo trattino, è pari al prelievo applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ridotto del 55 %.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1597/90 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1990****relativo alla procedura applicabile a determinati prodotti agricoli, sottoposti a delle quantità di riferimento, originari dei paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1990/1991)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, in particolare gli articoli 16 e 27,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede che per taluni prodotti agricoli contemplati dal regolamento precitato ed originari di tali paesi, una progressiva riduzione dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantitativi di riferimento entro periodi prestabiliti;

considerando che quando un prodotto soggetto a quantitativi di riferimento beneficia, in virtù delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/89⁽³⁾ al momento della sua importazione nella Comunità a dieci, di un dazio doganale meno elevato di quello applicabile alla Spagna, al Portogallo o ad entrambi, detto smantellamento inizia non appena i dazi applicabili agli stessi prodotti della Spagna e del Portogallo raggiungono un livello inferiore a quello applicato ai prodotti in questione: che pertanto, nell'allegato I figurano soltanto i prodotti il cui smantellamento tariffario è iniziato o prosegue nel 1990.considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa all'applicazione anticipata del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee⁽⁴⁾, il Portogallo rinvia, fino al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90⁽⁶⁾, che, di conseguenza, le suddette agevolazioni tariffarie non sono applicabili fino a questa data in Portogallo;

considerando che, per consentire ai servizi competenti della Commissione di redigere un bilancio annuale degli scambi per ciascuno di questi prodotti e di procedere eventualmente all'applicazione della procedura prevista all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n.

715/90 precitato, questi prodotti sono assoggettati a un sistema di sorveglianza statistica;

considerando che l'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni in questione sui quantitativi di riferimento sarà effettuata entro periodi prestabiliti, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di immissione in libera pratica; che è opportuno aprire i quantitativi di riferimento per i prodotti figuranti nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare sono sottoposte nella Comunità ai quantitativi di riferimento e a sorveglianza statistica.

La descrizione dei prodotti di cui al primo comma, i loro codici della nomenclatura combinata, i periodi di validità ed i livelli dei quantitativi di riferimento sono indicati nell'allegato.

2. Fino al 31 dicembre 1990, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nella Comunità, ad esclusione del Portogallo.

3. Le imputazioni sulle quantità di riferimento vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci. Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione sulla quantità di riferimento corrispondente avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di messa in libera pratica.

Il grado di utilizzazione delle quantità di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma e comunicato all'Istituto statistico delle Comunità europee.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Designazione delle merci	Periodo	(in tonnellate)
					Volume contingente
12.0030	ex 0704 90 90	0704 90 90 *92	Cavoli cinesi freschi o refrigerati	1. 11 — 31. 12. 1990	1 000
12.0080	ex 0809 10 00	0809 10 00 *10 0809 10 00 *20 0809 10 00 *30 0809 10 10 *40 0809 10 00 *80	Albicocche, fresche	1. 9. 1990 — 30. 4. 1991	2 000
12.0090	ex 0809 20 90	0809 20 90 *21 0809 20 90 *25 0809 20 90 *29 0809 20 90 *31 0809 20 90 *33 0809 20 90 *39 0809 20 90 *41 0809 20 90 *45 0809 20 90 *49	Ciliege, fresche	1. 11. 1990 — 31. 3. 1991	2 000
12.0100	ex 0809 30 00	0809 30 00 *11 0809 30 00 *12 0809 30 00 *13 0809 30 00 *91 0809 30 00 *92 0809 30 00 *93	Pesche, comprese le pesche noci	1. 12. 1990 — 31. 3. 1991	2 000
12.0110	ex 0809 40 19	0809 40 19 *30 0809 40 19 *40 0809 40 19 *51	Prugne, fresche	15. 12. 1990 — 31. 3. 1991	2 000

REGOLAMENTO (CEE) N. 1598/90 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1990****relativo all'esenzione per taluni Stati membri dell'obbligo di procedere ad acquisti pubblici di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 19 bis, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1852/85 della Commissione, del 2 luglio 1985, che stabilisce le modalità d'applicazione ai fini dell'esenzione degli Stati membri dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici di talune specie di ortofrutticoli⁽³⁾, ha previsto le informazioni che gli Stati membri debbono fornire alla Commissione per essere esentati, su loro richiesta, dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici in conformità dell'articolo 19 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che tali informazioni debbono concernere la parte di ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 commercializzati tramite organizzazioni di produttori riconosciute o la parte della produzione raccolta di questi prodotti sul territorio dello Stato membro in questione nel corso delle tre campagne precedenti;

considerando che queste informazioni sono state fornite dagli Stati membri; che le condizioni per l'esenzione previste dal regolamento (CEE) n. 1852/85 ricorrono per taluni di essi e per certi prodotti per la campagna

1990/1991; che è opportuno pertanto esentare tali Stati membri, che ne abbiano fatto domanda, dall'obbligo di procedere agli acquisti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

I seguenti Stati membri sono esentati dall'obbligo di procedere ad acquisti pubblici in conformità dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 per le pere, durante il periodo dal 1° luglio al 31 agosto 1990, e per le pesche, le albicocche, i pomodori e le melanzane, durante tutta la campagna 1990/1991:

Belgio
Danimarca
R. f. di Germania
Irlanda
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito.

Per la Grecia tale esenzione si applica limitatamente alle pere durante il periodo di cui sopra.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 174 del 4. 7. 1985, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1599/90 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1990****che modifica i regolamenti (CEE) n. 3154/85 e n. 3719/88 per agevolare alcune operazioni di aiuto umanitario privato a favore della popolazione di paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 12, paragrafo 2, 15, paragrafo 5, 16, paragrafo 6 e 24, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli,

considerando che a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1546/89 ⁽⁶⁾, alcune esportazioni nell'ambito di operazioni di aiuto alimentare comunitario o nazionale sono esentate dall'applicazione di importi compensativi monetari; che per agevolare la realizzazione di operazioni di aiuto umanitario privato a popolazioni dei paesi terzi, è opportuno esonerarle dall'applicazione di importi compensativi monetari, secondo condizioni da stabilirsi;

considerando che per lo stesso motivo si ravvisa l'opportunità di disporre che, subordinatamente a condizioni analoghe, per le suddette esportazioni a scopo di aiuto alimentare privato non sia obbligatoria la presentazione di un titolo di esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1903/89 ⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1989, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 16. 11. 1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

Articolo 1

All'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3154/85 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 4. Gli Stati membri sono autorizzati a non riscuotere importi compensativi monetari negativi per le spedizioni di prodotti o merci effettuate da privati o associazioni di privati a scopo di distribuzione gratuita nei paesi terzi a fini di aiuto umanitario ai fini della loro distribuzione gratuita nei paesi terzi, se e in quanto siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) gli interessati che desiderano beneficiare della suddetta esenzione non chiedono restituzioni;
- b) le spedizioni sono occasionali, composte di prodotti o merci vari e limitate ad un quantitativo massimo complessivo non superiore a 30 000 kg per mezzo di trasporto; e
- c) le autorità competenti dispongono di prove sufficienti relativamente alla destinazione dei prodotti e al buon fine dell'operazione.

Nella casella 44 della dichiarazione di esportazione oppure nell'idonea casella di un'altra dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del presente regolamento è aggiunta la seguente dicitura: "Né restituzioni né ICM — articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3154/85, articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3719/88".

Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dei casi in cui le suddette operazioni diano luogo a sviamenti di traffico o a dubbi sul loro buon fine.»

Articolo 2

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 3. Per le spedizioni che beneficiano del disposto dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3154/85 gli Stati membri non esigono i titoli di esportazione.

Inoltre, gli Stati membri sono autorizzati a non esigere i titoli di esportazione per le spedizioni di prodotto o merci effettuati da privati o da associazioni di privati a scopo di distribuzione gratuita nei paesi terzi a fini di aiuto umanitario, se e in quanto siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli interessati che desiderano beneficiare dell'esenzione non chiedono restituzioni né importi compensativi monetari;
- b) le spedizioni sono occasionali, composte di prodotti e merci vari e limitate ad un quantitativo complessivo non superiore a 30 000 kg per mezzo di trasporto; e
- c) le autorità competenti dispongono di prove sufficienti relativamente alla destinazione dei prodotti e al buon fine dell'operazione.

Nella casella 44 della dichiarazione di esportazione o nell'idonea casella di un'altra dichiarazione ai sensi

dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3154/85 è aggiunta la seguente dicitura: "Né restituzioni né ICM — articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3154/85, articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3719/88."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1600/90 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1990**

recante modifica al regolamento (CEE) n. 651/90 relativo all'apertura di una vendita intermittente di semi oleosi detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo e recante deroga, per quanto riguarda il prezzo di vendita, al regolamento (CEE) n. 3418/82 relativo alle modalità di vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3418/82 della Commissione, del 20 dicembre 1982, relativo alle modalità di vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 676/89 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 651/90 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una vendita intermittente di 5 294 t di semi di girasole e di 131 t di semi di colza; che dato il rischio di deterioramento qualitativo dei semi a causa della lunga durata di magazzinaggio appare opportuno prorogare il periodo di vendita e temperarne le condizioni; che occorre a tal fine disporre, in deroga al regolamento (CEE) n. 3418/82, una riduzione del prezzo minimo di vendita la quale può agevolare lo smaltimento delle giacenze, evitando nel contempo perturbazioni del mercato;

considerando che per evitare perturbazioni del mercato è opportuno disporre che gli aggiudicatari prendano in

consegna le merci prima dell'inizio della prossima campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 651/90 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3418/82, il prezzo minimo da rispettare è il prezzo d'acquisto all'intervento di cui allo stesso paragrafo, ridotto del 10 % »

2) All'articolo 2, la data del 30 marzo 1990 è sostituita dal 29 giugno 1990 e la data del 20 aprile 1990 è sostituita dal 6 luglio 1990.

3) È aggiunto il seguente articolo 2 bis:

« Articolo 2 bis »

Gli aggiudicatari sono tenuti a prendere in consegna i semi entro il 31 luglio 1990. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 360 del 21. 12. 1982, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 71 del 17. 3. 1990, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1601/90 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1990****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1433/90 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1543/90⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Portogallo;considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari del Portogallo constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regola-

mento (CEE) n. 3811/85⁽⁶⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari del Portogallo;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1433/90 abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1602/90 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1990****che modifica l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di albicocche in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata «Comunità a dieci», di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione e che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione⁽²⁾ ne ha fissato le modalità di applicazione;considerando che il regolamento (CEE) n. 1542/90 della Commissione⁽³⁾ ha istituito un importo correttore da

riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di albicocche in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le condizioni in base alle quali è modificato un importo correttore istituito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento; che, se si tiene conto di tali condizioni, occorre modificare l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di albicocche in provenienza dalla Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 47,26 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1542/90 modificato, è sostituito dall'importo di 14,24 ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.⁽³⁾ GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1603/90 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 1990
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1536/90 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1574/90 della Commissione ⁽⁷⁾;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 non è stata ancora fissata; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato calcolato provvisoriamente sulla base della riduzione applicabile per la campagna 1989/1990;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1475/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁸⁾ sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽⁹⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1990/1991 per la colza, il ravizzone e il girasole sarà confermato o sostituito con decorrenza del 15 giugno 1990, per tener conto dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 149 del 13. 6. 1990, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7 (¹)	2° term. 8 (¹)	3° term. 9 (¹)	4° term. 10 (¹)	5° term. 11 (¹)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	1,170	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	28,334	23,272	23,438	23,716	23,217	23,051
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	67,13	54,48	54,87	55,54	54,37	54,14
— Paesi Bassi (Fl)	74,74	61,39	61,83	62,56	61,24	60,99
— UEBL (FB/Flux)	1 368,16	1 123,73	1 131,75	1 145,17	1 121,08	1 113,06
— Francia (FF)	216,37	182,73	184,03	186,21	182,30	180,99
— Danimarca (Dkr)	253,02	207,82	209,30	211,79	207,33	205,85
— Irlanda (£ Irl)	24,082	20,337	20,482	20,725	20,289	20,142
— Regno Unito (£)	18,562	17,439	17,548	17,740	17,325	17,060
— Italia (Lit)	47 583	40 765	41 056	41 543	40 669	40 378
— Grecia (Dra)	5 002,69	4 848,99	4 855,56	4 887,57	4 769,71	4 606,47
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	178,89	267,57	267,57	267,57	267,57	267,57
— in un altro Stato membro (Pta)	4 086,85	3 437,78	3 457,85	3 491,12	3 418,16	3 377,66
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	5 860,24	5 104,69	5 128,26	5 157,69	5 053,06	4 956,33

(¹) Fatta salva la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone «doppio zero»

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7 (1)	2° term. 8 (1)	3° term. 9 (1)	4° term. 10 (1)	5° term. 11 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	3,670	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	30,834	25,772	25,938	26,216	25,717	25,551
2. Aiuti finali:						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R. f. di Germania (DM)	73,03	60,34	60,72	61,39	60,22	59,99
— Paesi Bassi (Fl)	81,34	67,98	68,42	69,15	67,84	67,59
— UEBL (FB/Flux)	1 488,88	1 244,45	1 252,47	1 265,89	1 241,80	1 233,78
— Francia (FF)	235,62	202,36	203,66	205,84	201,93	200,62
— Danimarca (Dkr)	275,35	230,15	231,63	234,11	229,65	228,17
— Irlanda (£ Irl)	26,224	22,522	22,667	22,910	22,474	22,327
— Regno Unito (£)	20,323	19,388	19,497	19,689	19,273	19,009
— Italia (Lit)	51 833	45 144	45 435	45 922	45 048	44 757
— Grecia (Dra)	5 482,63	5 392,35	5 398,92	5 430,93	5 313,07	5 149,83
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	561,13	649,81	649,81	649,81	649,81	649,81
— in un altro Stato membro (Pta)	4 469,09	3 820,02	3 840,09	3 873,36	3 800,40	3 759,90
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:						
— in Portogallo (Esc)	499,40	517,26	517,26	517,26	517,26	517,26
— in un altro Stato membro (Esc)	6 359,64	5 621,94	5 645,51	5 674,95	5 570,32	5 473,59

(1) Fatta salva, la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

ALLEGATO III
Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8 (1)	3° term. 9 (1)	4° term. 10 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	6,890	6,890	8,600	8,600	8,600
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	37,139	36,939	30,919	31,250	31,340
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
— R. f. di Germania (DM)	87,94	87,47	72,39	73,18	73,39
— Paesi Bassi (Fl)	97,97	97,44	81,56	82,43	82,67
— UEBL (FB/Flux)	1 793,33	1 783,67	1 492,98	1 508,97	1 513,31
— Francia (FF)	283,97	282,39	242,77	245,37	246,08
— Danimarca (Dkr)	331,65	329,87	276,11	279,06	279,87
— Irlanda (£ Irl)	31,605	31,430	27,020	27,309	27,388
— Regno Unito (£)	24,616	24,450	23,271	23,500	23,575
— Italia (Lit)	62 490	62 140	54 160	54 740	54 897
— Grecia (Dra)	6 646,65	6 588,67	6 445,42	6 484,86	6 506,12
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	1 053,45	1 053,45	1 314,91	1 314,91	1 314,91
— in un altro Stato membro (Pta)	4 746,24	4 717,15	4 096,13	4 135,82	4 148,98
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	8 232,00	8 189,70	7 289,16	7 326,68	7 345,97
— in un altro Stato membro (Esc)	8 052,08	8 010,70	7 129,84	7 166,55	7 185,42
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	4 721,67	4 692,58	4 070,74	4 110,43	4 121,54
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	8 052,08	8 010,70	7 129,84	7 166,55	7 185,42

(1) Fatta salva, la riduzione risultante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

(2) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0223450.

ALLEGATO IV

**Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione
quando quest'ultimo non è il paese di produzione**

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11
DM	2,055660	2,051790	2,048060	2,044390	2,044390	2,035470
Fl	2,312880	2,309080	2,305210	2,301290	2,301290	2,290420
FB/Flux	42,278100	42,259100	42,237800	42,205300	42,205300	42,086300
FF	6,926830	6,923640	6,920780	6,919310	6,919310	6,913160
Dkr	7,832540	7,835570	7,838740	7,838790	7,838790	7,838820
£Irl	0,766937	0,767076	0,767662	0,767986	0,767986	0,770909
£	0,719512	0,722226	0,724934	0,727466	0,727466	0,734412
Lit	1 510,83	1 512,24	1 513,42	1 514,40	1 514,40	1 517,80
Dra	201,30800	203,29300	205,33800	207,49600	207,49600	214,83900
Esc	180,65500	181,34100	182,21800	183,98500	183,98500	187,57700
Pta	127,33900	127,79200	128,20700	128,62700	128,62700	129,60000

REGOLAMENTO (CEE) N. 1604/90 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1990****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/90 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 14. 6. 1990, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	33,06 ⁽¹⁾
1701 11 90	33,06 ⁽¹⁾
1701 12 10	33,06 ⁽¹⁾
1701 12 90	33,06 ⁽¹⁾
1701 91 00	36,11
1701 99 10	36,11
1701 99 90	36,11 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 395 del 30 dicembre 1989)

Pagina 20, articolo 17, paragrafo 2, seconda frase, leggi :

«... Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine di due giorni.»

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1502/90 della Commissione, del 1° giugno 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 per quanto riguarda l'adeguamento dei valori franco frontiera e l'aggiustamento dei prelievi specifici all'importazione di taluni formaggi per la campagna lattiera 1990/1991

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 141 del 2 giugno 1990)

Pagina 5, articolo 1, paragrafo 2, nella tabella, lettera o), colonna « Designazione delle merci » :

— la designazione « Kashkaval » è sostituita dalla seguente :

« Kashkaval fabbricato a base di latte di pecora, di una maturazione di almeno due mesi, con un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca non inferiore al 45 % e con un tenore, in peso, di sostanza secca non inferiore al 58 %, imballato in forme sferiche, di peso netto non superiore a 10 kg, avvolte o meno in plastica »

Pagina 6, articolo 1, paragrafo 2, nella tabella, lettera u), colonna « Codice NC » :

anziché : « ex 0406 90 86 »,

leggi : « ex 0406 90 89 ».
